



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 aprile 2012 (27.04)
(OR. en)**

9174/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0091 (NLE)**

PECHE 136

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	24 aprile 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 182 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda la protezione della specie "manta gigante" e determinate possibilità di pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 182 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.4.2012
COM(2012) 182 final

2012/0091 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda
la protezione della specie "manta gigante" e determinate possibilità di pesca**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

I regolamenti del Consiglio (UE) n. 43/2012¹ e (UE) n. 44/2012² stabiliscono, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE, vertendo principalmente sugli stock dell'Atlantico e del Mare del Nord. Tali possibilità di pesca sono solitamente modificate diverse volte durante il periodo nel quale sono in vigore.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta intende modificare come segue i due regolamenti sopra citati.

Alla 10^a conferenza delle parti (COP10) della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Bergen dal 20 al 25 novembre 2011, la manta gigante (*Manta birostris*) è stata inserita negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I (divieto di cattura di talune specie) e II (specie che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione) della convenzione. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione della manta gigante che vigano in tutte le acque, per le navi dell'UE, e nelle acque dell'UE, per le navi dei paesi terzi. A tal fine è necessario aggiungere la manta gigante ai tre pertinenti articoli che riportano gli elenchi delle specie vietate, nell'uno e nell'altro dei due regolamenti citati al punto 1 della presente relazione.

Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia³, le Isole Færøer⁴, la Groenlandia⁵ e l'Islanda⁶, nel 2011 l'Unione ha tenuto

¹ Regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pagg. 1-54).

² Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pagg. 55-147).

³ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

⁴ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

⁵ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

⁶ Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con le Isole Færøer e con l'Islanda non sono state perfezionate. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi nel 2012, è stato ritenuto opportuno che l'Unione stabilisse su base provvisoria, con il regolamento (UE) n. 44/2012, le possibilità di pesca per taluni stock oggetto degli accordi con le Isole Færøer e con l'Islanda. Poiché le consultazioni fra Stati costieri sulla gestione degli stock di sgombro dell'Atlantico nord-orientale, tenutesi a Reykjavik dal 14 al 17 febbraio, si sono concluse con un nulla di fatto, l'Unione e la Norvegia hanno convenuto, conformemente agli accordi di pesca bilaterali vigenti tra di esse, accordi bilaterali sullo sgombro validi per il 2012. È pertanto necessario ritoccare i limiti di cattura per lo sgombro stabiliti in via provvisoria nel regolamento (UE) n. 44/2012 ripartendo i contingenti riservati nei TAC corrispondenti negli allegati IA e IB di tale regolamento.

Secondo il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), occorre ridurre considerevolmente il TAC di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV. Sulla scorta di tale parere, nelle consultazioni conclusesi il 9 marzo 2012 l'Unione e la Norvegia hanno convenuto di ridurre le possibilità di pesca del cicerello trasferite alla Norvegia. Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 44/2012.

L'Unione e alcune parti contraenti dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) hanno effettuato una serie di trasferimenti di possibilità di pesca per il 2012; è quindi opportuno modificare di conseguenza le voci relative ai TAC corrispondenti nell'allegato IC del regolamento (UE) n. 44/2012.

Le possibilità di pesca del sugarello cileno sono state stabilite dall'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) in funzione dell'esito della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO svoltasi dal 30 gennaio al 2 febbraio 2012. Pertanto, occorre ora completare di conseguenza il corrispondente allegato del regolamento (UE) n. 44/2012, lasciato in bianco al momento dell'adozione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda la protezione della specie "manta gigante" e determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti del Consiglio (UE) n. 43/2012⁸ e (UE) n. 44/2012⁹ stabiliscono, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE.
- (2) Alla 10^a conferenza delle parti (COP10) della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Bergen dal 20 al 25 novembre 2011, la manta gigante (*Manta birostris*) è stata inserita negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I (divieto di cattura di talune specie) e II (specie che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione) della convenzione. Occorre pertanto adottare disposizioni a protezione della manta gigante che vigano in tutte le acque, per le navi dell'UE, e nelle acque dell'UE, per le navi dei paesi terzi.
- (3) Dato che il TAC di merluzzo bianco nel Kattegat dovrebbe corrispondere al contingente dell'Unione, il quantitativo pertinente iscritto nel regolamento (UE) n. 43/2012 dovrebbe essere rettificato di conseguenza.
- (4) Sommando i contingenti assegnati agli Stati membri nell'ambito del TAC di musdea americana nella zona NAFO 3NO si ottiene un contingente dell'Unione che supera di una tonnellata le possibilità di pesca fissate nel contesto della pertinente organizzazione regionale di gestione della pesca. La pertinente ripartizione dei contingenti prevista dal regolamento (UE) n. 44/2012 dovrebbe essere rettificata di conseguenza.

⁷ [Riferimento GU]

⁸ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

⁹ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

- (5) Le consultazioni sulle possibilità di pesca tra l'Unione, l'Islanda e le Isole Færøer non hanno permesso di giungere ad un accordo per il 2012. Ne consegue che le possibilità di pesca riservate in attesa dell'esito di tali consultazioni possono ora essere ripartite fra gli Stati membri. Inoltre, le consultazioni fra Stati costieri sulla gestione dello sgombro dell'Atlantico nord-orientale si sono concluse il 17 febbraio 2012 a Reykjavik con un nulla di fatto. Di conseguenza, conformemente agli accordi di pesca bilaterali vigenti tra di esse, l'Unione e la Norvegia hanno convenuto di fissare le rispettive possibilità di pesca dello sgombro per il 2012. L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 44/2012 e i pertinenti TAC di cui agli allegati IA e IB dello stesso dovrebbero pertanto essere modificati al fine di distribuire i contingenti non assegnati e di rispecchiare la tradizionale distribuzione dello sgombro nell'Atlantico nord-orientale.
- (6) Secondo il parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), occorre ridurre considerevolmente il TAC di cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV. Sulla scorta di tale parere, nelle consultazioni conclusesi il 9 marzo 2012 l'Unione e la Norvegia hanno convenuto di ridurre le possibilità di pesca del cicerello trasferite alla Norvegia. Occorre modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 44/2012.
- (7) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie (comprendenti possibilità di pesca) volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nell'ambito della seconda conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi a gennaio 2011 e sono state ulteriormente riviste nel corso della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi dal 30 gennaio al 3 febbraio 2012. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, attuare le suddette misure nel diritto dell'Unione fissando un contingente complessivo per l'Unione e prevedendone la ripartizione tra gli Stati membri interessati.
- (8) I regolamenti (UE) n. 43/2012 e (UE) n. 44/2012 si applicano, nel complesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Occorre pertanto che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva lascerà impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. È tuttavia opportuno che le nuove disposizioni sulla specie "manta gigante" abbiano effetto soltanto a decorrere dalla data in cui l'emendamento dei pertinenti allegati della convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica entra in vigore a norma dell'articolo XI, paragrafo 5, della stessa. Dato che la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'UE, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (9) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2012

Il regolamento (UE) n. 43/2012 è così modificato:

1. all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):
"g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.";
2. l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012

Il regolamento (UE) n. 44/2012 è così modificato:

3. all'articolo 1, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
4. all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):
"g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque.";
5. all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera g):
"g) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque UE.".
6. Gli allegati I, IA, IB, IC e IJ sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1, l'articolo 2, punti 2 e 3, l'allegato I, punto 1 e l'allegato II, punto 1, si applicano dal 23 febbraio 2012.

L'articolo 2, punto 1, l'allegato I, punto 2 e l'allegato II, punti da 2 a 5, si applicano dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 43/2012 è così modificato.

1. La parte A è così modificata:

- a) la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce *Mallotus villosus*:

" <i>Manta birostris</i> "	RMB	Manta gigante"
----------------------------	-----	----------------

- b) la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce Limanda (Limanda ferruginea):

"Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i> "
----------------	-----	--------------------------

2. Nella parte B, la voce relativa al merluzzo bianco nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	82 (1)	TAC analitico.
Germania	2 (1)	
Svezia	49 (1)	
Unione	133 (1)	
TAC	133 (1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta."

ALLEGATO II

Gli allegati I, IA, IB, IC e IJ del regolamento (UE) n. 44/2012 sono così modificati.

1. L'allegato I è così modificato:

- a) la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce *Mallotus villosus*:

" <i>Manta birostris</i> "	RMB	Manta gigante"
----------------------------	-----	----------------

- b) la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce Limanda (Limanda ferruginea):

"Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i> "
----------------	-----	--------------------------

2. L'allegato IA è così modificato:

- a) la voce relativa al cicerello e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾ (SAN/2A3A4.)
Danimarca	34 072 ⁽²⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	745 ⁽²⁾		
Germania	52 ⁽²⁾		
Svezia	1 251 ⁽²⁾		
Unione	36 120		
Norvegia	2 300		
TAC	38 420		

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del TAC.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

Zona: acque EU delle zone di gestione del cicerello⁽¹⁾

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/*234_1)	(SAN/*234_2)	(SAN/*234_3)	(SAN/*234_4)	(SAN/*234_5)	(SAN/*234_6)	(SAN/*234_7)
Danimarca	19 526	4 717	4 717	4 717	0	395	0
Regno Unito	427	103	103	103	0	9	0
Germania	30	7	7	7	0	1	0
Svezia	717	173	173	173	0	15	0
Unione	20 700	5 000	5 000	5 000	0	420	0
Norvegia	2 300	0	0	0	0	0	0
Totale	23 000	5 000	5 000	5 000	0	420	0

(1) Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento."

- b) la voce relativa all'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	2 560	TAC analitico.	
Francia	484		
Irlanda	3 459		
Paesi Bassi	2 560		
Regno Unito	13 837		
Unione	22 900		
TAC	22 900		
(1)	Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde."		

- c) la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	10 370 (1)	TAC analitico.	
Germania	4 032 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	8 791 (1)(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	7 217 (1)	Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.	
Irlanda	8 030 (1)		
Paesi Bassi	12 645 (1)		
Portogallo	817 (1)(2)		
Svezia	2 565 (1)		
Regno Unito	13 454 (1)		
Unione	67 921 (1)		
Norvegia	30 000		
TAC	391 000		
(1)	Condizioni speciali: di cui fino al 68% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).		
(2)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione."		

- d) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-) ⁽³⁾
Germania	20	TAC analitico.	
Estonia	3	Si applica l'articolo 12 del presente regolamento.	
Spagna	62		
Francia	1 423		
Irlanda	5		
Lituania	1		
Polonia	1		
Regno Unito	362		
Altri	5	⁽¹⁾	
Unione	1 882		
Norvegia	150	⁽²⁾	
TAC	2 032		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente.

(2) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

(3) Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009¹⁰ e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009¹¹."

¹⁰ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

¹¹ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

- e) la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	30	TAC analitico.	
Danimarca	5	Si applica l'articolo 12 del presente regolamento.	
Germania	109		
Spagna	2 211		
Francia	2 357		
Irlanda	591		
Portogallo	5		
Regno Unito	2 716		
Unione	8 024		
Norvegia	6 140	(1)(2)	

TAC 14 164

- (1) Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare 3000 t.
- (2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono: 6140 t per la molva e 2923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII."

- f) la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	512	(3)	TAC analitico.
Danimarca	17 580	(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	534	(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	1 612	(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	1 623	(3)	Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.
Svezia	4 813	(1)(2)(3)	
Regno Unito	1 503	(3)	
Unione	28 177	(1)(3)	
Norvegia	167 197	(4)	

TAC Non pertinente

- (1) Condizioni speciali: comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
- (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco (COD/*2134.), eglefino (HAD/*2134.), merluzzo giallo (POL/*2134.), merlano (WHG/*2134.) e merluzzo carbonaro (POK/*2134.) devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

- (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 46 685 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per 3000 t che possono essere pescate nella zona IIIa (MAC/*03A.).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	IIIa (MAC/*03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 e nel dicembre 2012 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	9 482
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	1 829
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0"

- g) la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	20 427	TAC analitico.	
Spagna	22	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	170	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	13 619	Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.	
Irlanda	68 089		
Lettonia	126		
Lituania	126		
Paesi Bassi	29 788		
Polonia	1 438		
Regno Unito	187 248		
Unione	321 053		
Norvegia	13 898	(1)(2)	

TAC Non pertinente

- (1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).
 (2) 33 437 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputate al limite di cattura (MAC/*N6530).

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-EN) Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2012	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	8 219	837
Francia	5 479	557
Irlanda	27 396	2 790
Paesi Bassi	11 985	1 220
Regno Unito	75 342	7 672
Unione	128 421	13 076"

h) la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. (MAC/8C3411)
Spagna	30 278 (1)	TAC analitico.	
Francia	201 (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	6 258 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	36 737	Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.	

TAC Non pertinente

(1) Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 543
Francia	17
Portogallo	526"

- i) la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N.)
Danimarca	12 608	(1)	TAC analitico.
Unione	12 608	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		Si applica l'articolo 7 del presente regolamento.

(1) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente."

- j) la voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 737	(4)	TAC precauzionale.
Danimarca	137 489	(4)	
Germania	1 737	(4)	
Francia	1 737	(4)	
Paesi Bassi	1 737	(4)	
Svezia	1 330	(1)(4)	
Regno Unito	5 733	(4)	
Unione	151 500		
Norvegia	10 000	(2)	
TAC	161 500	(3)	

(1) Compresi i cicerelli.

(2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque UE della zona IV (SPR/*04-C.).

(3) Può essere rivisto conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

(4) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del TAC (OTH/*2AC4C)."

- k) la voce relativa a suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	15 702	(1)(3)	TAC analitico.
Germania	12 251	(1)(2)(3)	
Spagna	16 711	(3)	
Francia	6 306	(1)(2)(3)	
Irlanda	40 803	(1)(3)	
Paesi Bassi	49 156	(1)(2)(3)	
Portogallo	1 610	(3)	
Svezia	675	(1)(3)	
Regno Unito	14 775	(1)(2)(3)	
Unione	157 989		
TAC	157 989		

- (1) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2012, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIIc. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).
- (2) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella divisione VIIc. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D).
- (3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del TAC (OTH/*2A-14)."

3. L'allegato IB è così modificato:

- a) la voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	0		TAC analitico.
Francia	0		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	0		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	0		
TAC	Non pertinente"		

b) la voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0	TAC analitico.	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0	(1)	

(1) TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda."

c) la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		
TAC	Non pertinente"		

d) la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	2 550	TAC analitico.	
Francia	2 550	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	8 000	(1)	
TAC	Non pertinente		

(1) Di cui 2 900 t assegnate alla Norvegia."

- e) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico.	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente"		

- f) la voce relativa agli scorfani nelle acque islandesi della zona Va è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque islandesi della zona Va (RED/05A-IS)
Belgio	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Germania	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).		
(2)	Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2012."		

- g) la voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico.	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente"		

- h) la voce relativa alle altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		

TAC Non pertinente

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale."

- i) la voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	0	TAC analitico.	
Francia	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0		

TAC Non pertinente"

4. L'allegato IC è così modificato:

- a) la voce relativa al merluzzo bianco nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	103		
Germania	432		
Lettonia	103		
Lituania	103		
Polonia	219		
Spagna	1 328		
Francia	185		
Portogallo	1 992,5		
Regno Unito	865		
Unione	5 330,5		
TAC	9 280"		

- b) la voce relativa alla musdea americana nella zona NAFO 3NO è sostituita dalla seguente:

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	1 273	TAC analitico.	
Portogallo	1 667	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	2 940	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	5 000		

- c) la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L ⁽¹⁾ (PRA/N3L.)
Estonia	134	TAC analitico.	
Lettonia	134	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	134	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	400		
Spagna	105,5		
Portogallo	161,5		
Unione	1 069		
TAC	12 000		

- (1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0"

- d) la voce relativa agli scorfani nella zona NAFO 3LN è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	297		
Germania	203		
Lettonia	297		
Lituania	297		
Portogallo	454		
Unione	1 548		
TAC	6 000"		

e) la voce relativa agli scorfani nella zona NAFO 3O è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico.	
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	150	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	7 150		
TAC	20 000"		

5. L'allegato IJ è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	6 790,5		
Paesi Bassi	7 360,2		
Lituania	4725		
Polonia	8 124,3		
Unione	27 000"		